

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 608

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SELLITTI, DI LEMBO,  
D'AMELIO, COVELLO, MICOLINI, PINTO, GUERRITORE e  
GIOVANNIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1992

Norme d'integrazione dell'articolo 34 della legge 3 febbraio  
1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di  
giornalista

ONOREVOLI SENATORI. - Il mondo dell'informazione dalla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, si è completamente trasformato. Mentre nel 1963 il panorama dei *media* era costituito nella sua quasi generalità dai quotidiani, dai periodici, dalle agenzie di informazione e dal servizio radiotelevisivo pubblico, oggi tale panorama è ben diverso.

Con il passare degli anni hanno avuto sviluppo i giornali locali, le radiotelevisioni locali, gli uffici stampa degli enti territoriali - soprattutto delle regioni, ed in prospettiva quelli delle aree metropolitane, in un primo tempo come fonte d'informazione (da assimilare alle agenzie) e successivamente assom-

mando anche la funzione di editori di pubblicazioni periodiche - ed infine i fogli di quartiere, quanto mai diffusi nelle maggiori città italiane. Tutto questo senza tenere conto delle banche-dati e dello sviluppo dato alla comunicazione da parte delle reti radiotelevisive del servizio pubblico.

Uno sviluppo dell'informazione, dovuto alla crescente domanda, che è andato di pari passo con l'incremento degli addetti, con coloro che l'attività giornalistica l'assolvevano prima a tempo parziale e poi a tempo pieno, traendo, di conseguenza, da essa le risorse per vivere; uno sviluppo che ha portato ad un aumento degli iscritti all'albo professionale, sia come professionisti che come pubblicisti.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge sull'ordinamento della professione di giornalista - pur nulla statuendo sui contenuti della stessa - prevede un albo ripartito in due elenchi (professionisti e pubblicisti) e fissa le regole da osservare per accedervi.

Le regole disposte per l'accesso all'elenco professionisti richiedono, infatti, la presenza in redazione di un minimo indispensabile di *giornalisti professionisti redattori ordinari* che varia da quattro a sei a seconda che trattasi di quotidiano ed agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale o di periodico sempre a diffusione nazionale.

Solo se si opera in testate con la presenza dei richiesti redattori si ha la possibilità di iscriversi al registro praticanti e presentarsi dopo diciotto mesi all'esame di idoneità professionale.

Si tratta di limiti che potevano anche essere giustificati al momento in cui fu concepita la proposta di legge ed allorchè fu discussa ed approvata dal Parlamento.

Le ultime rilevazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti attestano che la categoria dei giornalisti è composta da *quattordicimilamila professionisti ed oltre trentaduemila pubblicisti*. Di questi ultimi, secondo i calcoli dei rappresentanti,

il 20 per cento lavora a tempo pieno nei *media* ed ha scarse possibilità di accedere all'elenco professionisti per le ricordate strettoie dell'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Per sanare la situazione - in attesa che il Parlamento si accinga ad esprimere la propria opinione in merito all'intera legge sull'ordinamento professionale, sia in rapporto alle proposte finora presentate, sia per quanto accade nell'Europa comunitaria - si ritiene opportuna una integrazione del citato articolo 34.

Così facendo, tutti coloro che lavorano a tempo pieno, o parziale, in strutture giornalistiche i cui rispettivi direttori responsabili non hanno la possibilità di rilasciare la dichiarazione di inizio e fine praticantato, possono trovare collocazione nell'elenco dei professionisti; collocazione da consentire a coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno, od a tempo parziale, ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico ed a coloro che, tramite la dichiarazione annuale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, possono attestare che la loro principale fonte di reddito è la professione giornalistica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'articolo 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Sono ammessi all'esame di idoneità professionale gli iscritti nell'elenco dei pubblicitari da oltre un triennio, ed in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, che possono dimostrare al Consiglio dell'Ordine professionale competente per territorio uno dei seguenti requisiti:

a) titolarità da almeno un anno di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, in conformità al contratto nazionale di lavoro della categoria, con una testata quotidiana o periodica priva del numero di giornalisti professionisti redattori ordinari fissati dal primo comma, o con un ufficio stampa di ente pubblico nazionale, di azienda pubblica nazionale o di ente territoriale;

b) titolarità da almeno un anno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, in conformità al contratto nazionale di lavoro della categoria, con uno dei soggetti indicati alla lettera a);

c) dimostrazione, attraverso l'esibizione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 600, che il 70 per cento del proprio reddito deriva dalla professione di giornalista e che, comunque, non è inferiore alla retribuzione annua del giornalista redattore di prima nomina».